

***DISTRIBUTORI AUTOMATICI, OBBLIGO TRASMISSIONE
TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI
(Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30.3.2017)***

Con la presente circolare, alla luce del provvedimento di ieri 30 marzo e facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, desideriamo fare chiarezza tra gli obblighi normativi e fiscali a carico delle farmacie che utilizzano distributori automatici. In base alla tipologia di distributore vi sono adempimenti diversi e scadenze diverse.

⇒ **DISTRIBUTORI "DI NUOVA GENERAZIONE" DOTATI DI PORTA DI COMUNICAZIONE –
OBBLIGO DI TRASMISSIONE DATI DAL 1° APRILE 2017**

Come ricordato nella nostra comunicazione del 28 marzo 2017, le farmacie che utilizzano distributori automatici "di nuova generazione", — cioè in possesso di uno o più sistemi di pagamento, di un sistema elettronico o di un "sistema master" (ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento, processare i dati e memorizzarli), di un erogatore di beni e/o servizi e quindi della fondamentale "**porta di comunicazione**"¹ — sono obbligate a trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi da distributore automatico dal 1° Aprile, con frequenza variabile (al massimo ogni 60 giorni).

⇒ **ADEMPIMENTI DISTRIBUTORI "NUOVA GENERAZIONE"**

Il primo passo da seguire, con l’assistenza della ditta produttrice o installatrice del distributore è quello del censimento nell’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente al censimento è necessario implementare, sempre con l’ausilio del tecnico del distributore, una procedura automatizzata che permetta di inviare telematicamente i dati delle vendite senza aggravio di ulteriori e periodici adempimenti a carico del farmacista.

⇒ **DISTRIBUTORI "DI VECCHIA GENERAZIONE" – OBBLIGO DI CENSIMENTO DAL 1°
SETTEMBRE 2017**

Nella giornata del 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento nr. 61936, in cui si chiariscono gli obblighi e gli adempimenti da seguire per i farmacisti che utilizzano distributori automatici "di vecchia generazione", cioè senza porta di comunicazione, senza "sistema master" ecc. Queste farmacie saranno soggette a due adempimenti con due scadenze diverse:

- **Dal 1° Settembre 2017 è obbligatorio procedere al censimento del distributore nell’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;**
- **Dal 1° Gennaio 2018 è obbligatorio trasmettere i dati delle vendite.**

⇒ **COME FUNZIONA IL CENSIMENTO**

Dal 1° settembre 2017, i farmacisti che utilizzano i distributori "di vecchia generazione" dovranno procedere al **censimento del distributore**, cioè comunicare all’Agenzia delle Entrate la matricola identificativa e l’informazione che l’apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione e altri dati indicati nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 marzo 2017. A questo punto viene generato un QR CODE da apporre sull’apparecchio che contiene l’indirizzamento alla pagina web, gestita dalle Entrate, dove chiunque potrà verificare i dati identificativi del distributore e del relativo gestore. Anche per questa procedura consigliamo di farsi assistere dalla ditta produttrice o installatrice del distributore stesso.

¹ Oggi stesso Federfarma ha trasmesso la circolare UTP LC/4516/138/F/7PE per chiarire la definizione di "porta di comunicazione" attiva o attivabile.

⇒ **TRASMISSIONE DEI DATI**

Dal 1° Gennaio 2018, i farmacisti che utilizzano i distributori automatici "di vecchia generazione", previo censimento di cui sopra, **dovranno iniziare a trasmettere telematicamente le informazioni** sulle vendite. La trasmissione dovrà avvenire al momento della rilevazione dei dati di vendita, tramite un *apposito dispositivo mobile* oppure attraverso lo stesso distributore, se abilitato all'invio. L'operazione verrà confermata dall'emissione di una ricevuta da parte dell'Agenzia e i dati saranno "sigillati" elettronicamente per garantirne l'autenticità, la sicurezza e la riservatezza.

⇒ **CREDENZIALI AGENZIA ENTRATE**

Per svolgere gli adempimenti legati sia al censimento che alla trasmissione dei dati, ogni azienda farmacia, ditta individuale o società, deve dotarsi delle proprie credenziali per accedere all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Con successiva circolare esamineremo nel dettaglio i passi da seguire per dotarsi delle credenziali, username, password e pin necessari a questi nuovi obblighi.

⇒ **ASPETTI TECNICI**

Per i farmacisti che utilizzano distributori "di vecchia generazione" è necessario contattare la ditta produttrice del distributore oppure un tecnico abilitato, per informarsi su come adempiere al censimento e soprattutto su come implementare le proprie apparecchiature con il cosiddetto "apposito dispositivo mobile" per rilevare i dati delle vendite e trasmetterli telematicamente all'Agenzia.

Distinti Saluti